

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2014
195/2014/E/EFR

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL GSE -
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA IN AVVALIMENTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 509/2012/E/COM, SULL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE DI PRIOLO GARGALLO (SR), NELLA
TITOLARITÀ DELLA ISAB SRL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 aprile 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 19 marzo 2002, n. 42/02 (di seguito: deliberazione 42/02);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, e in particolare l'articolo 4.3 del sopra citato Protocollo;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2010, GOP 43/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE e sottoscritto dal delegato rappresentante della società ISAB Srl, con sede legale in S.P. ex S.S. 114, km 146 96010 Priolo Gargallo (SR) (di seguito: la ISAB o la parte) a seguito del sopralluogo effettuato presso l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di Priolo Gargallo (SR) denominato Impianti Sud CTE-TG (di seguito: l'impianto), nei giorni 6 e 7 giugno 2013;
- il rapporto predisposto da parte del Nucleo ispettivo in data 6 novembre 2013, trasmesso al GSE e da questo ricevuto in data 11 novembre 2013 (prot. GSE/A20130177735);
- la documentazione acquisita dal GSE nell'ambito delle attività istruttorie in oggetto;

- la nota finale trasmessa dal GSE alla ISAB, alla società Erg Spa, con sede legale e operativa in Via De Marini 1, 16149 Genova, (di seguito: la ERG) e all'Autorità per i seguiti di competenza, in data 14 febbraio 2014 (prot. GSE n. P20140019440, prot. Autorità n. 5030/A del 19 febbraio 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità con deliberazione 509/2012/E/com, ha rinnovato per il triennio 2013 – 2015 l'avvalimento del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- l'impianto di cui è attualmente titolare la ISAB, è composto da vari gruppi di generazione funzionalmente interconnessi, che costituiscono, ai sensi della deliberazione 42/02 un'unica sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;
- la verifica ispettiva presso l'impianto, previo avviso di ispezione notificato dal GSE alla parte in data 7 maggio 2013 (prot. GSE/P20130098967), si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti della parte e di dipendenti della ERG, nei giorni 6 e 7 giugno 2013, da parte di un Nucleo ispettivo costituito da tre ispettori;
- la verifica ispettiva di cui al precedente alinea era finalizzata ad accertare, tramite sopralluogo, il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi della deliberazione 42/02;
- i principali esiti della verifica ispettiva, riportati nell'Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione non sono state soddisfatte relativamente alle produzioni degli anni 2002 e 2003, in quanto i valori dell'indice IRE conseguiti, pari rispettivamente al 3,15% ed al 3,64% risultano inferiori al valore minimo previsto dalla deliberazione 42/02 per gli impianti esistenti, pari al 5%;
 - le condizioni minime previste dalla deliberazione 42/02 per il riconoscimento della condizione di cogenerazione risultano soddisfatte relativamente alle produzioni degli anni dal 2004 al 2010, in quanto i valori conseguiti per gli indici IRE ed LT risultano superiori ai valori minimi previsti dalla medesima deliberazione.

RITENUTO CHE:

- il soggetto tenuto all'obbligo di cui all'articolo 11 del D.lgs. 79/99 per la produzione di ciascun anno solare è il soggetto produttore o importatore che in tale anno ha prodotto o importato più di 100 GWh di energia non rinnovabile e non cogenerativa;
- negli anni 2002 e 2003 l'impianto è stato nella titolarità di soggetti attualmente riconducibili alla ERG;

- a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento sia stata adeguatamente garantita la partecipazione e la possibilità di inviare commenti, osservazioni e memorie scritte;
- sia pertanto opportuno che il GSE - Gestore dei servizi energetici Spa assoggetti all'obbligo previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 79/99 la società Erg Spa con riferimento alla produzione dell'impianto degli anni 2002 (periodo aprile – dicembre) e 2003

DELIBERA

1. di approvare il documento “Relazione degli uffici DOVC al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal GSE - Gestore dei servizi energetici SpA, in avvalimento da parte dell'Autorità ai sensi della deliberazione 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore di Priolo Gargallo (SR), nella titolarità della Isab Srl.”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prescrivere al GSE - Gestore dei servizi energetici Spa di assoggettare all'obbligo previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 79/99, la società ERG Spa, con riferimento alla produzione degli anni 2002 (periodo aprile – dicembre) e 2003 dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore denominato Impianti Sud CTE-TG, sito nel comune di Priolo Gargallo (SR), eventualmente emettendo e vendendo alla medesima società i certificati verdi necessari per l'adempimento all'obbligo. Gli eventuali relativi ricavi verranno versati a favore del conto A3;
3. di trasmettere il presente provvedimento alle società ISAB Srl, con sede legale in S.P. ex S.S. 114, km 146 96010 Priolo Gargallo (SR) ed ERG Spa, con sede legale e operativa in Via De Marini 1, Torre WTC, 16149 Genova;
4. di trasmettere il presente provvedimento al GSE - Gestore dei servizi energetici SpA ed al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza.
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'*Allegato A*, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni